aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0299821
del 18/03/2024

**REGIONE LIGURIA**
DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo

**Oggetto**: **L077-S806** – Lista di Controllo per la valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. – Seconda variante in corso d'opera interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra punta delle Grazie e il porto turistico – primo stralcio.

Proponente: Comune di Chiavari – Settore 4 Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

Al Settore
Valutazione Impatto
Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
SEDE

p.c.

Al Settore
Ecosistema Costiero
e Acque
SEDE

**Contributo istruttorio.**

**Class. 2024/11.6.8/30**
Pratica n. 45.189

Con riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. 2024-0089866 del 25.01.2024 con la quale è stato richiesto il contributo istruttorio e dall'esame della documentazione pubblicata risulta che l'intervento proposto, indicato come necessario per la riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie e il porto turistico, prevede alcune varianti a quanto a suo tempo assentito, in sede di Conferenza di Servizi, da parte di questo Settore con determinazione di assenso prot. PG/2021/293268 del 10.09.2021.

Occorre premettere che a questo Settore non è pervenuta sia la documentazione relativa alla chiusura della ridetta Conferenza di Servizi indetta con nota n. 33193 datata 01.08.2021 dal Comune di Chiavari e avente per oggetto "interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso tra Punta delle Grazie ed il porto turistico" che la prima richiesta di variante.

Il progetto come sopra assentito prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

- rimozione delle scogliere parallele oggi esistenti;
- realizzazione di un ripascimento consistente, sia della spiaggia emersa, che di quella sommersa;
- realizzazione di n. 5 pennelli perpendicolari alla costa di opportuna lunghezza e forma a protezione del ripascimento;
- realizzazione di un'opera di protezione del piede del ripascimento della spiaggia sommersa.

Ai fini del presente contributo, l'esame della soluzione progettuale proposta viene affrontato sulla base della documentazione in atti e meramente sotto l'aspetto di competenza inerente alla tutela paesaggistica.

L'area interessata, nel suo insieme, risulta:

- assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.P.G.R. n. 374 del 29.03.1984, vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i.;
- assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. a), in quanto compresa in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/1990 e s.m. sub assetto insediativo in parte come ID-MO/A (Insediamenti diffusi soggetti al regime normativo di Modificabilità di tipo A), in parte TU (Tessuto Urbano) ed in minima parte TRZ (trasformazione), artt. 46, 38 e 61 delle relative Norme di Attuazione".

La soluzione progettuale in variante, elaborata in considerazione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione comunale, ha determinato un contenimento degli interventi a suo tempo previsti, limitandoli a:

- rimozione delle scogliere parallele oggi esistenti relativamente alla cella n. 1 e n. 2;
- limitazione delle opere di ripascimento alle celle n. 1 e n. 2 e porzione della cella 3 da realizzarsi con materiale da frantoio di cava, con pezzatura da 20 a 50 mm (40% del volume previsto);
- estensione della scogliera soffolta alla cella n. 1;
- incremento della quota sommitale del pennello 1;
- parziale esecuzione della scogliera soffolta alla cella n. 3.

Negli elaborati grafici viene altresì rappresentato un pennello, posto parallelamente alla linea di costa, alla foce del torrente Rupinaro, ma del quale non si hanno riscontri nella relazione tecnica di variante.

Si ritiene che l'eventuale previsione progettuale dovrà necessariamente essere oggetto di successi approfondimenti.

La realizzazione della barriera soffolta dovrebbe permettere un incremento del livello di sicurezza dell'intervento e una maggiore stabilità del ripascimento, oltre a garantire il contenimento del materiale di spiaggia che sarà depositato all'interno delle rispettive celle n.1 e n.2.

Gli interventi sopra descritti vengono a costituire il primo stralcio e sono stati determinati da un contenimento delle opere a mare rispetto a quanto a suo tempo assentito, generato da condizioni ed eventi meteomarini che hanno sensibilmente inciso sul quadro economico, non permettendo pertanto allo stato attuale il completamento delle opere secondo quanto a suo tempo previsto.

Nel suo insieme la progettazione rispetta i criteri in precedenza esaminati e assentiti con la richiamata nota prot. PG/2021/293268 del 10.09.2021.

Si ravvisa l'opportunità che l'intervento, seppure per stralci successivi, debba traguardare la realizzazione del complessivo riassetto del litorale, come a suo tempo valutato e approvato.

Le opere progettate, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, sono *“tali da non compromettere il completamento delle opere”* e necessarie a garantire *“comunque un incremento, rispetto allo stato di fatto, della protezione della spiaggia e del lungo mare”* e risultano coerenti con la soluzione progettuale a suo tempo assentita in linea generale, non ravvisando particolari criticità sotto l’aspetto della tutela paesaggistica; l’intervento pertanto risulta compatibile con le indicazioni del P.T.C.P. ed il regime vincolistico operante nel sito interessato .

Purtuttavia si ritiene opportuna, in fase di avvio della Conferenza di Servizi, necessaria per l’approvazione delle opere in variante, una valutazione della sopraelevazione della quota della testa del pennello 1 che dovrà degradare uniformemente lungo il suo intero sviluppo, possibilmente contenendo la quota media in sommità non superiore a 2,50 slm.

In considerazione del fatto che non viene specificatamente indicata la provenienza del materiale roccioso da utilizzare, si ritiene opportuno prescrivere l’impiego di materiali che, per caratteristiche litologiche, cromatiche e dimensionali, risultino del tutto simili a quelle degli ammassi rocciosi dell’ambito in cui verranno disposti, secondo quanto già in precedenza favorevolmente valutato.

Analoga attenzione dovrà essere riservata alla scelta dei materiali da utilizzare per il ripascimento sia a livello di granulometria che di cromatismi per mantenere la continuità con le spiagge esistenti.

Questo Settore si riserva inoltre, in sede di rilascio dell’assenso ai fini paesaggistici, di indicare eventuali prescrizioni in merito a puntuali opere di mitigazione che si potranno ritenere opportune.

GN\

Il Direttore Generale
(Ing. Alessandro Croce)

REGIONE LIGURIA

Firmato
digitalmente da:
ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 18-03-
2024 12:08:23
Certificato valido
dal 22-04-2021
al 22-04-2024